



A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 9/19
Legnago, 19.11.2019

Controllo dei contanti

In applicazione del D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 in materia di antiriciclaggio, dal 2 settembre 2019 sono partiti i controlli sull'uso anomalo di contanti affidati all'Uif, l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.

La misura ha stabilito l'invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso banche, Poste e istituti di pagamento vari.

L'Uif monitora **chi ritira o versa banconote per oltre Euro 10.000 complessivi in un mese (solare)**; non si tratterà di una segnalazione automatica di operazione sospetta, ma di indagini riservate incrociando i dati con quelli delle forze dell'ordine (es.: Ros dei Carabinieri).

La comunicazione dovrà essere inviata anche se si supera il tetto di Euro 10.000 attraverso più **operazioni singolarmente pari o superiori ad Euro 1.000**.

Il primo invio di nominativi è stato effettuato entro il 15 settembre 2019 ed ha riguardato i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019. Poi si prosegue entro il giorno 15 di ciascun mese per il secondo mese precedente.

È chiaro, comunque, che la nuova disposizione è stata introdotta per limitare il più possibile l'utilizzo del contante, in questo caso non nelle operazioni tra soggetti diversi ma nelle operazioni bancarie generali.

I PASSAGGI DELLA COMUNICAZIONE:

1. La segnalazione parte da 10.000 Euro.

Le comunicazioni devono essere effettuate all'Uif dagli intermediari finanziari e devono contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro eseguite nel mese solare, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 Euro.

2. Rilevanti le operazioni dello stesso soggetto.

Nell'individuazione dei 10.000 Euro mensili in contante vanno sommate le operazioni effettuate dallo stesso soggetto sia come cliente che come esecutore. Le operazioni effettuate dall'esecutore vengono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato. Sia le ditte individuali che i professionisti devono essere considerati "Persone Fisiche" (PF).

3. Si somma soltanto il contante.

Gli importi da sommare sono solo quelli in contanti. Come precisato anche dall'Uif nelle FAQ di fine agosto, per esempio, un prelievo dal conto per 1.500 Euro con contestuale versamento di 1.000 Euro su libretto di deposito e prelievo di 500 Euro in contanti non si considera per il superamento della soglia.

4. In caso di operazioni tra conti correnti dello stesso intestatario, l'Uif ha stabilito come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive

Nel caso in cui si verificano movimentazioni in contanti su diversi conti correnti dello stesso intestatario, gli importi dovranno essere sommati prescindendo dal segno monetario (non è ammessa la compensazione tra operazioni di segno opposto). Ad esempio, se un cliente è intestatario di due rapporti (A e B) presso lo stesso istituto bancario ed effettua, nello stesso mese solare, un prelievo di contanti di 6.000 Euro dal conto A e un versamento di contanti di 6.000 Euro sul conto B, dovranno essere segnalate entrambe le

operazioni in quanto l'importo complessivo in contanti supera la soglia di 10.000 Euro (si prescinde dal segno dell'operazione e si sommano i valori, tutti senza segno).

5. *Se un soggetto fisico effettua, nell'arco dello stesso mese solare, diverse operazioni con riferimento a ruoli diversi, l'Uif ha stabilito come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive*

In tal caso occorre sommare gli importi di tutte le operazioni relative al soggetto fisico in esame, anche se tale soggetto è coinvolto con ruoli diversi.

Ad esempio, se un soggetto effettua le seguenti operazioni:

- 7.000 Euro come Cliente;
- 3.000 Euro come Esecutore per conto della Società Alfa;

entrambe le operazioni dovranno essere comunicate in quanto la somma complessiva supera la soglia di 10.000 Euro.

6. *Primo invio per i dati da aprile a luglio.*

Il primo invio delle comunicazioni oggettive all'Uif è stato effettuato dagli intermediari finanziari entro il 16 settembre 2019 (il 15 è caduto di domenica) ed ha riguardato i dati di aprile, maggio, giugno e luglio. A regime la comunicazione va trasmessa all'Uif entro il 15 del secondo mese successivo al mese di osservazione.

7. *Nessun automatismo per il riciclaggio.*

La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta (Sos) quando non ci sono collegamenti con operazioni di diversa tipologia che portino a desumere una complessiva dinamica sospetta o quando non sia effettuata da clienti a elevato rischio. La comunicazione non comporterà pertanto l'automatica segnalazione di operazione sospetta ma certo accenderà un faro da parte delle autorità di vigilanza. Le operazioni dovranno essere individuate considerando «tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato», come sopra indicato.

8. *La valutazione sulla pericolosità.*

Le operazioni in contante segnalate con le comunicazioni oggettive effettuate dagli intermediari finanziari serviranno a integrare il patrimonio informativo sul carattere sospetto dei clienti anche avvalendosi di procedure di selezione automatica.

9. *Per i pagamenti soglia invariata.*

Al di là delle nuove comunicazioni oggettive sui prelievi e versamenti in contante, di cui ai punti precedenti, resta invariata la soglia dei 3.000 Euro a partire dalla quale non si possono effettuare transazioni tra privati tramite il contante ma bisogna ricorrere a strumenti tracciabili.

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.